



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Fabio Filzi di Rovereto (Trento)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Misure per la riduzione dell'inquinamento luminoso, a favore del risparmio energetico e per la riduzione degli sprechi di energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI! - L'inquinamento luminoso non è tema noto al grande pubblico, purtroppo. Ma da tempo ormai, scienziati, esperti, astronomi, ambientalisti e persone comuni avvertono che esso non è affatto da trascurare ed ha assunto una forte gravità: Ci hanno fatto comprendere che non possiamo più trascurarlo. Non possiamo privarci della bellezza del cielo stellato e dei meravigliosi spettacoli naturali che esso ci regala con tutte le emozioni cantate nel corso dei secoli da poeti e scrittori. Ma non c'è solo questo, c'è che l'inquinamento luminoso provoca numerosi e accertati danni alla nostra salute, a quella dell'ambiente, della biodiversità, della flora e della fauna. Non possiamo più trascurarlo; occorre lavorare a livello internazionale per normative adeguate ad affrontare il problema, da un lato e dall'altro è il momento di fare una legge nazionale per regolamentare tutta la questione e capace di stabilire norme stringenti.

Questi sono gli scopi del presente progetto di legge.

L'articolo 1 spiega quali sono l'oggetto e le finalità di esso; il 2 elenca i principi generali che devono ispirare il nostro Paese sul problema. L'articolo 3 afferma le iniziative internazionali per cui l'Italia si dovrà attivare proprio per le dimensioni planetarie del problema, che non conosce confini di Stato e nemmeno di continenti. L'articolo 4 dice nel concreto le iniziative da attivare in tempi veloci per concretizzare i principi generali e cioè la creazione di una Commissione con compiti e tempi molto precisi.

L'articolo 5 introduce in Italia i Parchi naturali stellari, una novità che vogliamo sottolineare,

in linea con tutta la politica italiana sui Parchi naturali, una grande ricchezza del Paese. Gli articoli 6 e 7 spiegano i compiti di Regioni e Comuni ed abbiamo cercato di essere dettagliati e precisi sulle responsabilità. L'articolo 8 parla della illuminazione pubblica e il 9 e il 10 delle misure sulle luci private e commerciali e delle iniziative dei privati cittadini. L'articolo 11 introduce le iniziative per l'educazione a scuola e non solo per promuovere la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico.

Il 12 è sulle norme finanziarie ed è importante secondo noi che i risparmi che si potranno fare applicando questa legge siano destinati alle spese che essa stessa comporta.

L'articolo 13 infine indica l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. L'inquinamento luminoso è un'alterazione della quantità di luce naturale presente nell'ambiente notturno provocata dall'immissione di luce artificiale. L'inquinamento luminoso altera il nostro rapporto con l'ambiente; in quanto impedisce la visione delle stelle e degli altri corpi celesti.

2. Questa legge ha la finalità di ridurre l'inquinamento luminoso e promuovere il risparmio energetico.

3. L'Italia garantisce a tutte le persone il diritto ad avere un cielo notturno pulito e incontaminato.

4. Lo Stato si impegna a salvaguardare ambiente, fauna e flora, territorio e visioni delle bellezze e delle emozioni delle visioni notturne e del cielo stellato e dei loro benefici per la salute fisica e psichica delle persone.

5. La Repubblica si impegna per promuovere l'autoturismo.

Articolo 2

(Principi generali)

1. La presente legge mira a ridurre l'inquinamento luminoso, a migliorare la qualità della luce della illuminazione pubblica, a proteggere la ricerca scientifica degli osservatori astronomici, a proteggere l'ambiente naturale, gli ecosistemi, tutte le specie animali e vegetali dagli effetti nocivi dell'inquinamento luminoso.

2. L'illuminazione pubblica dovrà illuminare soltanto la zona desiderata senza creare dispersione luminosa.

3. Ogni fonte di luce per l'illuminazione pubblica dovrà rivolgersi verso il basso e essere compatibile con la presente legge.

4. Tutti gli uffici pubblici dovranno dotarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di un Programma per il risparmio energetico.

5. Il Programma di risparmio energetico negli uffici pubblici dovrà essere elaborato e attuato dai Dirigenti responsabili degli stessi.

Articolo 3

(Iniziative internazionali)

1. L'Italia si impegna a promuovere e sostenere presso le Nazioni Unite, e in tutti gli organismi internazionali competenti, accordi e regole per proteggere il cielo notturno.

2. L'Italia si impegna per l'emanazione di una Direttiva dell'Unione Europea con regole comuni per ridurre l'inquinamento luminoso in Europa e proteggere il cielo notturno.

Articolo 4

(Commissione tecnica)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere costituita su iniziativa del Ministro per l'Ambiente una Commissione tecnica per la redazione di Linee guida con le indicazioni tecniche sulle caratteristiche degli impianti di illuminazione pubblica adeguate alla presente legge, non inquinanti e a risparmio energetico.

2. Della Commissione dovranno far parte un membro designato in rappresentanza del Ministero per l'Ambiente, uno del Ministero dell'Economia, un rappresentante della Con-

ferenza Stato-Regioni e province autonome, uno dell'Anci, uno del Ministero dell'Università e Ricerca, uno dell'Associazione degli astronomi, uno delle associazioni dei produttori di lampade per l'illuminazione pubblica, uno delle associazioni ambientaliste impegnate contro l'inquinamento luminoso.

3. La Commissione dovrà elaborare un Regolamento per la gestione di tutte le luci pubbliche mirato alla riduzione della quantità di luce notturna, al risparmio energetico, all'eliminazione delle luci non necessarie; in esso si dovranno definire anche gli orari di accensione e di spegnimento delle luci pubbliche validi su tutto il territorio nazionale.

Articolo 5

(Parchi stellari naturali)

1. La presente legge prevede l'istituzione di tre Parchi stellari naturali, uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud.

2. I Parchi naturali stellari sono specifiche porzioni di territorio con limiti alle luci artificiali e attrezzati per la visione del cielo stellato; con osservatori astronomici e centri di studio, e attività di promozione e sensibilizzazione sulle bellezze della volta celeste e delle stelle e per la loro salvaguardia.

3. I Parchi saranno istituiti con apposito disegno di legge del Ministero dell'Ambiente di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e sulla base della presente legge da presentare al Parlamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 6

(Compiti delle Regioni)

1. Le Regioni devono aggiornare la propria legislazione in materia sulla base della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Le Regioni hanno l'obbligo di controllare e sollecitare i Comuni ad applicare la presente legge.

3. Le Regioni hanno il compito di redigere il Piano comunale di cui all'articolo 7 in caso di Comuni inadempienti.

4. Le Regioni dovranno prevedere forme e modalità di sostegno finanziario ai Comuni per la applicazione dei propri Piani di illuminazione.

Articolo 7

(Compiti dei Comuni)

1. Tutti i Comuni hanno l'obbligo di redigere il Piano di illuminazione comunale, pubblica e privata, mirato alla riduzione dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel Piano dovrà essere prevista la eliminazione di tutte le luci superflue.

3. Responsabili della redazione del Piano di illuminazione comunale sono i Sindaci, anche in quanto autorità sanitaria locale.

4. I Sindaci inadempienti subiranno le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 8

(Illuminazione pubblica e stradale)

1. Tutte le luci della illuminazione pubblica, dei monumenti storici e delle vie dei centri urbani e non devono basarsi sulle Linee guida e sul Regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge.

Articolo 9

(Condizioni per negozi, vetrine e insegne)

1. Per limitare l'inquinamento artificiale i negozi, le vetrine, le insegne di strutture pubbliche e private dovranno rispettare le norme della presente legge e le norme tecniche di cui all'articolo 4.

Articolo 10

(Misure attuabili da privati)

1. Il Ministero dell'Ambiente dovrà predisporre una campagna di informazione e sensibilizzazione per i cittadini sugli obiettivi della presente legge, sulle modalità di adesione e sui vantaggi anche economici per se stessi.

2. La Campagna dovrà offrire strumenti culturali e indicazioni per un uso corretto e risparmiativo della luce, dell'energia e della illuminazione privata.

Articolo 11

(Promozione di studi e ricerche nelle scuole)

1. Il Ministero della Pubblica istruzione provvede ad inserire il tema dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico, nell'ambito del nuovo insegnamento di Educazione civica.

2. Il Ministero dovrà programmare attività specifiche, concorsi e iniziative premiali per scuole e studenti protagonisti di studi, ricerche, iniziative e buone pratiche sui temi del risparmio energetico e dell'inquinamento luminoso.

Articolo 12

(Misure finanziarie)

1. Il Governo provvederà alla stima delle spese necessarie per l'applicazione della presente legge.

2. A dette spese si provvederà anzitutto con le risorse che si potranno risparmiare con la piena attuazione della presente legge.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.